

Art. 30.
Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività leisiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.

5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

09A10277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre: verifica di compatibilità con i documenti programmati vigenti. (Deliberazione n. 27/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, intitolata «Legge quadro sulle aree protette», che all'art. 9 - tra l'altro - attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la vigilanza sugli Enti parco;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che - all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmati vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Viste le note 7 aprile 2009, n. 3117, e 23 aprile 2009, n. 3567, con le quali il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre ha trasmesso il Programma dei lavori pubblici 2009-2011 concernente il predetto Parco e l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2009 e ha formulato la

richiesta d'inserimento del citato Programma all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato;

Vista la nota 6 maggio 2009, n. 3847, con la quale il presidente del Parco ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato della versione aggiornata del Programma sopra richiamato, già trasmessa con nota 4 maggio 2009, n. 3785;

Visti gli ulteriori chiarimenti in ordine al citato Programma forniti in data 17 giugno 2009 dal citato Ente Parco;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmati di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre;

PRENDE ATTO

che il Programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre, nella versione aggiornata sottoposta al Comitato, è stato approvato con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente 29 aprile 2009, n. 63, ed è stato elaborato secondo le indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dalla legge n. 394/1991;

che gli interventi inclusi nel Programma sono costituiti da nuove costruzioni, ristrutturazioni, recuperi, completamenti, ampliamenti e manutenzioni straordinarie;

che, in particolare, il Programma include 10 interventi localizzati nella regione Liguria del costo complessivo di euro 17.864.898,62, totalmente coperti con stanziamenti di bilancio statale e regionale;



che la quota parte dei suddetti dieci interventi realizzabile nell'anno 2009, indicata nella scheda concernente l'elenco annuale, ha un costo di 9.866.089,97 euro;

che la suddetta scheda indica per tutti i dieci interventi l'anno 2009 come «anno inizio lavori», ma che in realtà risultano già erogate somme per alcuni interventi, la cui realizzazione deve quindi considerarsi avviata quanto meno nel corso dell'anno 2008;

che il Programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

ESPRIME

parere di compatibilità del Programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che la parte di programma successiva al 2009 troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

INVITA

il Parco nazionale delle Cinque Terre a corredare il prossimo Programma triennale da una relazione che indichi le opere realizzate nell'anno 2009 sulla base delle risorse effettivamente disponibili e che dia conto di discesie, in termini di costo, tra il Programma inizialmente trasmesso e quello aggiornato;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo Comitato di disporre di un quadro programmatorio generale di riferimento;

a corredare tale Programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

09A10343

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici: verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 26/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro in materia di lavori pubblici», che - all'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti e amministra-

zioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all'art. 1, comma 507, detta disposizioni ai fini del contenimento della spesa per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, prevedendo accantonamenti e forme di indisponibilità di quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato e relative anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha espresso parere di compatibilità di precedenti Programmi triennali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - con i documenti programmatori vigenti alle date di riferimento dei Programmi stessi;

Vista la nota 5 maggio 2009, n. 18675, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso a questo Comitato, ai sensi del succitato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma dei lavori pubblici concernenti il Dipartimento sopra citato da eseguire nel triennio 2009-2011 nonché l'elenco dei lavori da avviare nell'anno 2009;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO

che il Programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici dà conto della programmazione dell'«edilizia di servizio» del Dipartimento stesso, individuando interventi che interessano le sedi centrali e periferiche del Dipartimento, sedi - queste ultime - costituite dagli U.M.C. (Uffici Motorizzazione Civile), dai C.P.A. (Centri Prova Autoveicoli) e dagli USTIF (Uffici Speciali trasporti impianti fissi);

che, come precisato nella relazione di accompagnamento, il suddetto Programma:

include due interventi non realizzati, come originariamente previsto, nell'anno 2008 a seguito del taglio di risorse operato per provvedere agli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006, e della successiva tardiva riassegnazione dei relativi fondi;

riporta aggiornamenti delle priorità considerate per gli anni 2009 e 2010 dalla precedente programmazione triennale, anche in seguito alla sopravvenuta variazione degli stanziamenti previsti per il capitolo 7100 «Spese

